

ART. 1

Oggetto del Regolamento

1. Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, sono disciplinate oltre che dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 (Allegato A) e dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Allegato B), dalle disposizioni del presente regolamento; tra le attività sopra elencate sono compresi tutti gli istituti di bellezza o simili esercitate in luogo pubblico o privato (reparti di alberghi, hotels, ospedali, case di cura, palestre, piscine, centri medici specializzati, anche presso convivenze o su proprietà particolari FF.SS, aeroporti, porti di navigazione aerea, lacustre fluviale ecc.) comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica d'impresa (individuali o societarie, di persone o di capitali) che esercitano le suddette attività.

2. Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporta modifiche allo stato naturale del capello.

3. Con il termine "parrucchiere per uomo e donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatura maschile e femminile", "acconciatore unisex", "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per signora", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.

4. Con termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 (Allegato C) secondo quanto previsto dal punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ART. 2

Commissione comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista.

1. E' costituita la Commissione Consultiva per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini ai sensi dell'art. 3 della Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, composta come segue:

- Sindaco o suo delegato che svolge la funzione di Presidente;
- n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie dei barbieri e dei parrucchieri per uomo e donna;
- n. 2 rappresentanti effettivi e n. 2 rappresentanti supplenti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza della categoria di estetista;
- n. 3 rappresentanti effettivi e n. 3 rappresentanti supplenti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;

- **testo annullato**;
- n. 1 rappresentante effettivo e n. 1 rappresentante supplente della Commissione Provinciale per l'Artigianato o in sua assenza un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune;
- il Dirigente del Comando del Reparto di Polizia Municipale o suo delegato.

2. Funge da Segretario un funzionario del Comune.

3. La designazione dei componenti da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati dei Lavoratori deve essere comunicata al Sindaco entro 30 giorni dalla relativa richiesta; in caso di omessa designazione di alcuni membri il Sindaco assegna un ulteriore termine di 30 giorni per provvedervi; decorso anche quest'ultimo termine si provvede ugualmente alla nomina dei membri già designati e all'insediamento della Commissione, la quale risulta validamente costituita a tutti gli effetti; è fatta salva la nomina dei componenti designati tardivamente.

4. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito:

- la redazione del Regolamento e sue modifiche;
- le domande di autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi e quelle di subentro o trasferimento di quelli esistenti;
- il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi;
- l'adozione dei provvedimenti di annullamento, revoca, pronuncia di decadenza delle autorizzazioni;
- ogni altra questione riguardante la categoria.

5. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e dura in carica cinque anni; i suoi membri possono essere rieletti.

6. La riunione della Commissione è valida se sia presente un numero di membri pari ad almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

7. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta; l'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I membri della Commissione di cui al presente articolo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza che intervengano i supplenti, debbono essere sostituiti.

ART. 3

Modalità di svolgimento dell'attività

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2. Tali attività sono consentite in modo saltuario ed eccezionale esclusivamente al domicilio del cliente o presso il cliente da parte di coloro che sono titolari di regolare autorizzazione, o da loro dipendente incaricato, purché ciò avvenga in normale orario di lavoro e che si dia prova che il cliente abbia validi motivi per non recarsi presso il laboratorio.

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, alberghi, hotels, centri commerciali, sedi o distaccamenti delle FF.AA. e simili, sempreché siano dotati di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata ai sensi del presente regolamento.

4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, le stesse attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio dell'attività; detti locali devono, comunque, essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, e muniti di idoneo servizio igienico.

5. E' vietato l'esercizio di ciascuna delle attività oggetto del presente Regolamento senza la regolare autorizzazione, anche se svolta a titolo di dimostrazione di prodotti della cosmesi o di altro; anche in questo caso dette attività sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi a norma del successivo art. 5 escluso il requisito della distanza minima, nonché a condizione che:

a. le prestazioni non comportino alcun corrispettivo sotto alcuna forma;

b. **testo annullato**

Tali prescrizioni non si applicano per ogni iniziativa strettamente legata all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto: i barbieri e i parrucchieri per uomo e donna, nell'esercizio delle loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico così come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.

6. Le imprese esercenti le attività disciplinate dal presente regolamento possono cedere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza l'obbligo di iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio e in assenza dell'autorizzazione amministrativa di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426.

ART. 4

Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriali.

1. Ad una stessa impresa individuale avente i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relative ad esercizi posti in luoghi diversi.

2. In deroga al comma precedente, il Sindaco, sentita la Commissione, può tuttavia rilasciare ad una stessa Impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa e che tale attività sia diretta da persona in possesso della relativa qualificazione professionale.

3. Ad una stessa società avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'Impresa.

4. Ad una stessa società non avente i requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualificazione professionale, in questo caso sull'autorizzazione amministrativa di cui ai seguenti articoli dovrà essere indicato il nome della persona incaricata della direzione dell'azienda.

5. Ad una stessa persona non è possibile ricondurre più di una autorizzazione amministrativa.

6. Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa.

7. In deroga ai commi precedenti presso le convivenze, previo parere dei competenti Servizi Sanitari, lo stesso locale può essere adibito all'esercizio delle attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista.

8. L'esercizio congiunto delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del presente Regolamento può essere svolto previo rilascio di un'unica autorizzazione a condizione che il titolare o soci siano in possesso delle relative qualificazioni professionali per coprire le attività; il possesso di distinti e separati ambienti in questo caso viene richiesto solo se l'autorizzazione amministrativa concerne l'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna congiunta a quella di estetista; nel caso in cui per recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura delle attività, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

ART. 5

Autorizzazione amministrativa.

1. L'esercizio delle attività di cui al precedente articolo 1 è soggetta ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione Comunale appositamente istituita, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:

- a. della qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda, così come previsto dall'art. 2 della Legge 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 - dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dalla L.R. 9 dicembre 1992, n. 54 per ciascuna delle attività che si intendono esercitare;
- b. della idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate alla svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati **testo annullato** Tale parere andrà rilasciato da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio.

ART. 6

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.

1. Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista possono essere rilasciate solo ed unicamente nel rispetto di una distanza minima fra il nuovo esercizio e quelli analoghi preesistenti in rapporto alla densità di popolazione residente e fluttuante ed al numero di addetti in esercizio; tale distanza viene determinata entro il **31 marzo di ogni anno** dalla Commissione Comunale sentita le Organizzazioni Sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio Comunale tenuto conto dei seguenti fattori numerici:

- a. della superficie della zona o del Comune;
- b. della relativa popolazione della zona o del Comune;

- c. del numero degli addetti in attività nella zona o nel Comune;
- d. del numero di addetti ritenuti necessari del Comune.

La popolazione di riferimento è quella residente nel Comune al 31 dicembre dell'anno precedente; il numero degli addetti in attività è accertato in occasione della vidimazione annuale con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente; sono considerati addetti:

- a. il titolare;
- b. i soci che prestano la loro opera qualificata in caso di società aventi i requisiti previsti dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c. i familiari coadiuvanti con almeno due anni di attività;
- d. i dipendenti qualificati con almeno due anni di attività.

Per numero di addetti ritenuti necessari nel Comune si intende il numero degli operatori che sono ritenuti oggettivamente necessari per garantire il servizio alla cittadinanza; tale fattore indicativo tuttavia non può essere considerato indice di contingentamento delle autorizzazioni poiché è da considerarsi solo ed unicamente un dato indicativo da applicarsi nella formula successiva che determina la distanza minima necessaria tra esercizio ed esercizio della stessa categoria.

2. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- a. **1** addetto ogni **1.200** persone per l'attività di barbiere;
- b. **1** addetto ogni **800** persone per l'attività di parrucchiere per uomo e donna;
- c. **1** addetto ogni **1.500** persone per l'attività di estetista.

3. La distanza minima di cui al primo comma corrisponde al lato dell'area di influenza di ciascun tipo di esercizio; quest'ultima si determina dividendo la superficie abitata di riferimento per il numero di esercizi che si ritiene necessario in relazione alla popolazione ed alle caratteristiche occupazionali degli esercizi in attività; tale numero è data dal rapporto tra il numero di addetti necessari, di cui al comma precedente, e la media degli addetti per esercizio in attività; in concreto la distanza predetta è data dalla seguente formula:

$$\text{distanza minima} = \frac{\text{Superficie abitata del Comune in mq}}{\frac{\text{n. abitanti della zona}}{\text{n. abitanti per addetto}} : \frac{\text{n. addetto in esercizio}}{\text{n. esercizi in attività}}}$$

A tale formula possono essere applicati i correttivi di cui al seguente art. 8.

4. La distanza minima per ciascun tipo di attività è determinata dalla Giunta Comunale sentita la Commissione entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data; alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente.

5. La distanza minima deve sussistere da ogni esercizio in possesso di una autorizzazione amministrativa per l'esercizio di una o più attività descritte distintamente ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 del presente regolamento.

ART. 7

Criterio di misurazione delle distanze.

1. Per la misurazione delle distanze intercorrenti tra gli esercizi situati su fronti opposti si dovranno seguire le seguenti fasi:

- a. individuazione dei due ingressi reciprocamente più vicini;
- b. tracciamento, dal punto medio di ciascun ingresso o soglia, dall'asse perpendicolare alla via d'accesso all'esercizio sino ad incontrarne la mezzeria;
- c. misura della distanza, in metri lineari, come somma dei segmenti che costituiscono la spezzata congiungente le due soglie d'ingresso, procedendo lungo la mezzeria della strada.

Per gli esercizi situati sullo stesso fronte si seguono le stesse fasi di cui sopra, sostituendosi la mezzeria della strada con la mezzeria del marciapiede; in assenza del marciapiede sarà considerato marciapiede ideale la parte della carreggiata pari ad un quinto di quella totale ed in relazione ad essa sarà individuata la mezzeria; nel caso di esercizi ubicati in piazza, o in particolare situazioni viabilistiche, in cui non è univocabilmente identificabile l'andamento della mezzeria stradale, il calcolo della distanza è da valutarsi sulla base del percorso pedonale più breve di collegamento tra gli esercizi in esame, in relazione al normale comportamento dei pedoni; in relazione alle circostanze può inoltre adoperarsi un criterio misto tra quelli sopra indicati; per gli esercizi situati all'interno dei fabbricati, in cortili o altre aree non soggette ad uso pubblico, la distanza sarà misurata fino alla effettiva porta di ingresso dell'esercizio, ancorché interna rispetto all'accesso al fabbricato o all'area.

ART. 8

Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista.

1. L'autorizzazione al trasferimento delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista è condizionata al rispetto delle distanze minime di cui al precedente art. 6 e al rispetto dei requisiti igienico - sanitari.

2. Sentita la Commissione Comunale è consentito il trasferimento, in deroga dalle distanze minime previste dall'art. 6 a condizione che tra il nuovo esercizio e quello esistente più vicino sussista una distanza pari almeno al 60% della distanza prevista per i nuovi esercizi e solo nei seguenti casi:

- a) definitivo perimetro dello stabile per demolizione, incendio o a tre analoghe cause;
- b) sfratto esecutivo non dovuto a morosità o sopravvenuta definitiva indisponibilità dei locali per cause non imputabili al soggetto autorizzato.

E' inoltre consentito il trasferimento temporaneo per un periodo di 6 mesi, eventualmente prorogabile di 6 mesi in 6 mesi, in qualunque parte del territorio comunale in caso di lavori di ristrutturazione, manutenzione, ecc. dell'esercizio, ovvero in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi, temporanei, da documentare.

3. Le richieste di autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi per l'attività di barbiere parrucchiere per uomo e donna, estetista e per il trasferimenti di quelli esistenti nei "Centri Commerciali" sono accolte salvo il rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento.

ART. 9

Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività.

1. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

a) barbieri e parrucchieri per uomo e donna, mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo.

Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio;

b) estetisti mq. 14;

2. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

3. Fatta eccezione per l'attività di estetista, nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere eventualmente adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al primo comma e dei requisiti igienico - sanitari di cui all'art. 10.

ART. 10

Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti.

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali igienici ed impiantistici di seguito indicati:

1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere:

a) l'altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività in oggetto non devono essere inferiori alle seguenti altezze: mt. 2,70 in caso di altitudine inferiore ai 1000 mt. s.l.m.; di mt. 2,55 per altitudine superiore ai 1.000 mt s.l.m. (D.M. 5.7.1975);

b) la superficie aero-illuminata non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; l'areazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'U.S.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale è insufficiente soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/1956 art. 10);

c) in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimenti di sostanze tossiche volatili;

2. I servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia all'esigenza di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Sono ammessi, in particolari casi, (piccoli Comuni, centri storici), anche servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività, sottoposti ad autorizzazione del servizio di igiene e sanità pubblica della U.S.S.L. competente. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili; le pareti ricoperte di piastrelle fino a mt. 1,50 e dotati di lavandino all'interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di barbiere e parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica.

3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 5-3-1990, n. 46.

4. Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga alla U.S.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956 n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a - separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'aria ambiente.
- b - presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora.
- c - rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti.
- d - impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

5. ***Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori le pareti fino all'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti: le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e pavimento devono essere arrotondati (..... testo reinserito).***

6. Nei locali di lavoro i lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, vanno installati su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo, di mt. 0,30. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura.

Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedervi presso il parrucchiere/barbiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente areati per un facile e rapido ricambio d'aria.

Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.P.R. 19.03.1956, n. 303 art. 18).

8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio; di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori); dovrà essere anche disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione: gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.

Gli schienali dei sedili devono essere muniti di appoggia capo, il quale deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

11. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.

- a - l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b - il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c - prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d - nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
- e - per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f - le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite,
- g - tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo del calore o raggi ultravioletti: in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo mono-uso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti mono-uso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio; in ogni caso, tutti gli strumenti non a perdere devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L., quale organo di vigilanza sanitaria competente sul territorio;
- h - gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i - in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- l - dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- m - le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

- n - per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- o - le tinture, i fissativi e gli altri preparativi dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti mono-uso,
- p - i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
- q - il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- r - durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- s - gli strumenti riutilizzati devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione chimica: in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante, e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere i composti che liberano cloro, in particolare modo per la sua praticità la cloramina, disponibile in polvere e compresse da sciogliere in acqua nella proporzione di 20 gr. per litro, i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina.
- t - gli strumenti taglienti mono-uso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi;

12. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai anche sospetti di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di vigilanza dell'U.S.S.L. eventuali danno derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).

13. **testo annullato**

Il personale di minore età o in condizione di apprendista deve essere sottoposto a visita ai sensi della Legge 17 ottobre 1967 n° 977. (..... testo aggiunto)

14. Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere, pettinatrice o estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 - 2° comma, punto B della L.R. 26/03/1990 n.13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

ART. 10 BIS

Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti".

Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.

Le attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e per donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è a domicilio, che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttorio Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo mono-uso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e per donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, o del Direttorio Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo mono-uso.

ART. 10 tris

Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico-sanitario, ai seguenti requisiti:

a) - locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'allegato tecnico all'art. 10, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

Per le altre caratteristiche igieniche dei locali si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti (..... testo reinserito).

b) - impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.

I rifiuti ottenuti dalla lavorazione devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con l'apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.

Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'allegato tecnico all'art. 10 punti 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, devono essere rispettate.

Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico-sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dell'abitazione.

Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ART. 10 QUATER

Altre disposizioni igienico-sanitarie

Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della U.S.S.L. competente potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

ART. 11

Domande di nuove autorizzazioni.

1. Le domande tendenti ad ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività descritte di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista devono essere indirizzate al Sindaco - Allegato D) del presente Regolamento - ed in particolare devono essere riportate:

- a. generalità del richiedente (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
- b. ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
- c. dichiarazione di consenso alle verifiche igienico sanitarie da parte del proprietario dell'immobile;
- d. descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere (barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista).

2. A tale istanza devono essere allegati:

- a. documento attestante il possesso della qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane per la medesima attività che si intende svolgere; nel caso di società la qualificazione professionale deve essere documentata dalla persona o dalle persone che assumono la direzione dell'azienda;
- b. **testo annullato**
- c. planimetria della zona nella quale si intende attivare l'esercizio (non obbligatoria);
- d. pianta planimetrica in scala - 1/50 o 1/100 - dell'esercizio in duplice copia, sottoscritta dal richiedente, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie e l'altezza;
- e. ogni altra documentazione a richiesta degli Uffici competenti per motivi di interesse pubblico.

3. Dopo l'accoglimento della domanda e prima del rilascio dell'autorizzazione, gli interessati devono esibire un documento comprovante la definitiva disponibilità dei locali (copia del contratto di affitto o atto di acquisto registrato, dichiarazione del proprietario, ecc.); la documentazione dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, pena l'archiviazione della domanda stessa.

4. In caso esistano domande di nuove autorizzazioni e di trasferimento, la Commissione darà la priorità alla domanda di trasferimento; a parità di richieste, vale la priorità nella presentazione della domanda.

ART. 12

Domande di trasferimento.

1. Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 11 (Allegato E).

2. Entro 120 giorni dalla notifica dell'avviso di accoglimento della domanda di trasferimento l'interessato deve produrre le documentazioni relative al comma 3 dell'art. 11, unitamente all'atto formale di autorizzazione relativo al precedente esercizio.

3. L'inosservanza della scadenza di cui al precedente comma comporta l'archiviazione della domanda.

ART. 13

Subingresso per atto tra vivi.

1. Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi nelle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 11 (Allegato F) e devono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del dante causa (Allegato G).

2. Dopo l'accoglimento della domanda di subingresso e prima del rilascio dell'autorizzazione dovranno essere prodotte le documentazioni relative al 3° comma dell'art. 11.

ART. 14

Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione.

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro sei mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

2. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ART. 15 **Vidimazione annuale dell'autorizzazione.**

1. L'autorizzazione deve essere annualmente vidimata attraverso apposito visto da apporsi sull'autorizzazione stessa da parte dell'Ufficio Comunale competente.

2. Per l'adempimento di cui al comma precedente i titolari delle autorizzazioni devono inoltrare al Sindaco, entro il **31 gennaio** di ogni anno, apposita domanda (Allegato H) del presente Regolamento.

3. Sull'istanza per la vidimazione è fatto obbligo di indicare esattamente:

- a. la residenza del titolare o del legale rappresentante;
- b. l'ubicazione dell'esercizio;
- c. il numero delle persone occupate nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente distinte per sesso e posizione professionale, specificando il personale che presta la propria opera a tempo parziale e/o con contratto di formazione e lavoro o di apprendistato.

ART. 16 **Decadenza e revoca dell'autorizzazione - sospensioni temporanee - cessazione dell'attività.**

1. L'autorizzazione di cui al precedente art. 5 decade in caso di perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo articolo fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 14.

2. L'autorizzazione viene revocata nei seguenti casi:

- a. sopravvenuta mancanza dei requisiti oggettivi previsti al citato art. 5;
- b. mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- c. sospensione non autorizzata dell'attività per oltre 60 giorni.

3. L'autorizzazione in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari viene sospesa fino alla eliminazione delle carenze riscontrate, che comunque dovranno essere risanate entro e non oltre 30 giorni dalla notifica, fatte salve specifiche e motivate deroghe certificate dal competente SISP. Qualora passato tale termine si ripresentino carenti nel corso di una successiva ispezione nello stesso anno solare, l'autorizzazione verrà immediatamente revocata.

4. Il Sindaco può, per comprovate necessità o per altri gravi motivi, prorogare di tre mesi il termine di attivazione dell'esercizio.

5. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Sindaco nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a 3 giorni e fino a 30 giorni.

6. Per periodi superiori a 30 giorni il Sindaco può autorizzare la sospensione dell'attività fino a tre mesi, eventualmente prorogabile di tre mesi, su richiesta dell'interessato per ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare.

7. L'autorizzazione viene sospesa qualora venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività; in caso di recidiva viene revocata.

8. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla cessazione stessa restituendo l'autorizzazione formale in atto.

ART. 17

Comunicazione dei provvedimenti - effetti.

1. I provvedimenti del Sindaco sono comunicati per iscritto agli interessati.

2. I dinieghi in materia di autorizzazione devono essere motivati e notificati al richiedente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione richiesta, ovvero dalla data di presentazione dei documenti mancanti.

3. Le domande già respinte non costituiscono ragione di priorità per l'interessato, relativamente a successive analoghe domande fatte per lo stesso tipo di attività. Nel caso tuttavia che una autorizzazione concessa non sia stata attivata nei termini prescritti, subentra nella concessione il primo fra gli esclusi nell'elenco delle domande del mese al quale si riferisce la concessione decaduta.

ART. 18

Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria.

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente Regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione dell'esercizio, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.

ART. 19

Calendario - orari di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie.

1. In ogni laboratorio per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna o estetista è obbligatoria l'esposizione al pubblico in modo ben visibile di:

- a. autorizzazione amministrativa
- b. listino prezzi
- c. orario di apertura settimanale
- d. calendario festività.

Fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori addetti e nel rispetto dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro l'orario di apertura settimanale viene determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana ore 9.00 (nove) chiusura serale non oltre le 20.00 (venti) o nel periodo dell'anno nel quale è in vigore l'ora legale, non oltre le ore 21.00 (ventuno); ogni laboratorio dovrà comunque garantire il servizio al pubblico nell'orario compreso dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00; l'orario settimanale di apertura ed ogni sua variazione deve essere segnalata al Sindaco con apposito modulo (Allegato I).

2. Nei casi di compresenza di attività diverse in unico esercizio o in esercizi diversi con ingresso in comune, i titolari delle autorizzazioni debbono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività ed esporlo al pubblico a norma del comma precedente.

3. Fatte salve deroghe di carattere particolare nelle giornate di domenica, nonché nelle giornate di festività a carattere nazionale e nella giornata della festività Patronale comunale è obbligatoria la chiusura dei laboratori; la chiusura infrasettimanale **del lunedì** non è obbligatoria quando nella settimana ricorra un giorno festivo oltre la domenica.”

4. Il Sindaco, nelle località ad economia turistica individuate con apposito provvedimento della Regione Piemonte può consentire deroghe agli orari, alla chiusura dei negozi nei giorni domenicali e alle chiusure settimanali.

5. Il Sindaco, inoltre, su richiesta motivata delle Organizzazioni Sindacali degli operatori del settore, maggiormente rappresentative sul territorio del Comune e sentita la Commissione Comunale, può autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi, per comprovate ragioni di necessità.

ART. 20

Vigilanza.

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità competente possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.

ART. 21

Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste dal testo unico della Legge Comunale e Provinciale.

2. Verranno inoltre adottate le seguenti sanzioni, oltre a quelle indicate nel primo comma per i casi di recidiva e in ordine di gravità:

- a. richiamo e/o diffida;
- b. chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 6 mesi;
- c. revoca dell'autorizzazione.

3. L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività, verrà stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione, dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Commissione Provinciale per l'Artigianato, e a tutti gli organi preposti al controllo.

ART. 22

Disposizioni transitorie e finali

1. Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo,

parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita istanza. (Allegato L)

2. Coloro che alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari possono ottenere, in sostituzione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita istanza (Allegato L).

3. Le attività in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica, che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano utilizzare una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Allegato C) devono essere considerate soggette al presente Regolamento.

4. Entro novanta giorni dalla adozione del presente Regolamento, il Sindaco redigerà un elenco delle attività e delle imprese di cui al comma precedente ed inviterà il responsabile dell'attività o dell'impresa a documentare il possesso della qualificazione professionale di estetista prevista dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1; nel caso in cui le imprese o le attività esistenti non rispondano ai requisiti previsti dal presente Regolamento, il Sindaco provvede entro 120 giorni a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

5. Per l'attività di estetista le norme del presente Regolamento, della Legge 14 febbraio 1963 n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, vengono integrate dalle norme previste dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e dalle successive leggi Regionali in materia.

6. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali di cui all'art. 3 è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa da €. 516,46 (cinquecentosedici/46) a €. 2.582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28), con le procedure di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 6, la sanzione amministrativa da €. 516,46 (cinquecentosedici/46) a €. 1.032,91 (milletrantadue/91).

ART. 23

Abrogazione ed entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della Delibera di adozione.

2. Dalla sua data in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini precedentemente approvato con provvedimento Consigliare.

3. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere costituita la Commissione Comunale di cui all'art. 2 e di conseguenza è da ritenersi sciolta la Commissione attualmente in carica.

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	pag. 1
Art. 2	Commissione Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista	pag. 1
Art. 3	Modalità di svolgimento dell'attività	pag. 2
Art. 4	Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - Compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - Società infrasettoriali	pag. 3
Art. 5	Autorizzazione amministrativa	pag. 4
Art. 6	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista	pag. 4
Art. 7	Criterio di misurazione delle distanze	pag. 6
Art. 8	Criteri per il rilascio delle autorizzazioni al trasferimento degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista	pag. 6
Art. 9	Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio delle attività	pag. 7
Art. 10	Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti	pag. 7
Art. 10 bis	Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie su malati e sui deceduti.	pag. 11
Art. 10 tris	Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio.	pag. 11
Art. 10 quater	Altre disposizioni igienico - sanitarie.	pag. 12
Art. 11	Domande di nuove autorizzazioni	pag. 12
Art. 12	Domande di trasferimento	pag. 13
Art. 13	Subingresso per atto tra vivi	pag. 13
Art. 14	Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'autorizzazione	pag. 13
Art. 15	Vidimazione annuale dell'autorizzazione	pag. 14
Art. 16	Decadenza e revoca della autorizzazione - Sospensioni temporanee - Cessazione dell'attività	pag. 14
Art. 17	Comunicazione dei provvedimenti - Effetti	pag. 15
Art. 18	Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria	pag. 15
Art. 19	Calendario - Orario di apertura e chiusura degli esercizi - Esposizioni obbligatorie	pag. 15
Art. 20	Vigilanza	pag. 16
Art. 21	Sanzioni	pag. 16
Art. 22	Disposizioni transitorie e finali	pag. 16
Art. 23	Abrogazione ed entrata in vigore	pag. 17
	INDICE	pag. 18

Legge 23.12.1970, n. 1142 (G.U. 16.01.1971, n. 12)	Allegato A
Legge 4.01.1990, n. 1	Allegato B
Elenco apparecchi elettromeccanici ad uso estetico	Allegato C
Modello domanda per nuova autorizzazione	Allegato D
Modello domanda trasferimento	Allegato E
Modello domanda per subingresso	Allegato F
Modello comunicazione di rinuncia	Allegato G
Modello domanda per rinnovo autorizzazione e segnalazione addetti	Allegato H
Modello comunicazione orari di apertura	Allegato I
Modello domanda modifica di attività	Allegato L

(marca da bollo)

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

OGGETTO: Domanda di nuova autorizzazione.

Io sottoscritto/a _____ nata/o a _____
il _____ residente a _____ C.A.P. _____
in Via _____ n. _____ telefono _____
Cod. Fiscale _____ socio o direttore tecnico della ditta
1) _____
ai sensi della Legge del 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre
1970, n. 1142 e della Legge 4 gennaio 1990, n. 1,

CHIEDO

l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di _____ 2):

_____ nei locali siti nel Comune di _____ in via _____

A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le necessarie verifiche relative all'idoneità igienico-sanitarie.

_____, _____

Firma

Note:

1. specificare ragione sociale e indirizzo
2. specificare le dizioni di barbiere-parrucchiere per uomo - donna o estetista

Allegati:

1. qualificazione professionale rilasciata dalla CPA
2. **Testo annullato**
3. planimetria del negozio in duplice copia
4. certificato di residenza e stato famiglia cumulativo in carta libera
5. certificato di iscrizione al registro ditte della società

Allegato "D"

(marca da bollo)

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

OGGETTO: Domanda di trasferimento.

Io sottoscritto/a _____ nata/o a _____
il _____ residente a _____ C.A.P. _____
in Via _____ n. _____ telefono _____
Cod. Fiscale _____ socio o direttore tecnico della ditta
1) _____
intestatario dell'autorizzazione amministrativa n. _____ rilasciata dal Comune di
_____ in data _____ per l'esercizio dell'attività di 2)
_____ ai sensi della Legge del 14 febbraio 1963, n. 161
modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della Legge 4 gennaio 1990, n. 1,

CHIEDO

l'autorizzazione al trasferimento dell'attività autorizzata di cui sopra nei locali siti nel
Comune di _____ in Via _____
A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le necessarie verifiche
relative all'idoneità igienico-sanitarie.

_____, _____

Firma

Note:

1. specificare ragione sociale e indirizzo
2. specificare le dizioni di barbiere, parrucchiere per uomo - donna o estetista

Allegati:

1. copia fotostatica vecchia autorizzazione
2. planimetria del negozio in duplice copia
3. certificato di residenza e stato famiglia cumulativo in carta libera

Allegato "E"

(marca da bollo)

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

OGGETTO: Domanda di subingresso.

Io sottoscritta/o _____ nata/o a _____
il _____ residente a _____ C.A.P. _____

in Via _____ n. _____ telefono _____
Cod. Fiscale _____ socio o direttore tecnico della ditta

1) _____
ai sensi della Legge del 14 febbraio 1963, n. 161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142 e della Legge 4 gennaio 1990, n. 1,

CHIEDO

di poter subentrare nell'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione amministrativa n. _____ rilasciata dal Comune di _____ per l'esercizio dell'attività di 2) _____

nei locali siti nel Comune di _____ in Via _____.

A tal fine dichiaro fin d'ora di rendere disponibili tali locali per le necessarie verifiche relative all'idoneità igienico-sanitarie.

_____, _____

Firma

Note:

1. specificare ragione sociale e indirizzo
2. specificare le dizioni di barbiere o parrucchiere per uomo - donna o estetista

Allegati:

1. qualificazione professionale rilasciata dalla CPA
2. **Testo annullato**
3. dichiarazione di rinuncia con firma autenticata dell'attuale intestatario dell'autorizzazione amministrativa
4. certificato di residenza e stato famiglia cumulativo in carta libera
5. certificato di iscrizione al registro delle ditte della società

Allegato "F"

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

OGGETTO: Rinuncia di attività.

Io sottoscritta/o _____ nata/o a _____
il _____ residente a _____ C.A.P. _____
in Via _____ n. _____ telefono _____
Cod. Fiscale _____ socio o direttore tecnico della ditta
1) _____
intestataria dell'autorizzazione amministrativa n. _____ rilasciata dal Comune di
_____ in data _____ valida per l'esercizio dell'attività di 2)

D I C H I A R O

di rinunciare l'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione 1)
_____ amministrativa sopra indicata a far tempo dal
_____.

_____, _____

Firma

Note:

1. specificare ragione sociale e indirizzo
2. specificare le dizioni di barbiere-parrucchiere per uomo - donna o estetista

Allegati:

1. copia autorizzazione amministrativa in rinuncia.

Allegato "G"

(marca da bollo)

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

OGGETTO: Vidimazione annuale dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista (Art. 15 del Regolamento Comunale).

Il/la sottoscritta/o _____ nata/o a _____
_____ prov. _____ il _____ residente nel Comune di _____
_____ C.A.P. _____ Via _____
_____ n. _____ telefono _____ in qualità
di 1) _____ della ditta 2) _____
in _____
possesto dell'autorizzazione comunale n. _____ rilasciata il _____
per l'esercizio dell'attività di 3) _____

C H I E D E

la vidimazione annuale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
Allo scopo dichiaro che l'esercizio al 31 dicembre 4) _____ occupa gli addetti segnalati nel retro della presente.

_____, _____

Firma del richiedente autenticata

Note:

1. specificare se titolare - socio - coadiuvante
2. specificare ragione sociale e indirizzo
3. specificare barbiere - parrucchiere per uomo e donna - estetista
4. specificare anno di riferimento

Allegato:

1. autorizzazione amministrativa da vidimare
2. certificato di residenza e stato famiglia cumulativo in carta libere

Allegato "H"

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di _____

OGGETTO: Comunicazione degli orari di apertura.

Il/la sottoscritta/o _____ nata/o a _____
Prov. _____ il _____ residente nel Comune di _____
C.A.P. _____ Via _____
n. _____ telefono _____ in
qualità di 1) _____ della ditta 2) _____
in
possesto dell'autorizzazione comunale n. _____ rilasciata il _____
per l'esercizio dell'attività di 3) _____

COMUNICA

che l'attività sopra indicata osserva il turno settimanale di riposo nella giornata di lunedì o martedì (a scelta dell'interessato) fatto salvo quanto stabilito dall'art. 19 del Regolamento Comunale e svolge servizio al pubblico nel seguente orario:

GIORNO	ORARIO CONTINUATO	MATTINO	POMERIGGIO
Lunedì o Martedì * *			
Mercoledì			
Giovedì			
Venerdì			
Sabato			

* * Cancellare quello che non interessa

_____, _____

Firma

Note:

1. specificare se titolare - socio - coadiuvante
2. specificare ragione sociale e indirizzo
3. specificare barbiere - parrucchiere per uomo e donna - estetista

Allegato "I"

(marca da bollo)

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di

OGGETTO: Domanda di modifica autorizzazione amministrativa.

Io sottoscritto/a _____ nata/o a _____ il
_____ residente a _____ C.A.P. _____
in Via _____ n. _____ telefono _____
Cod. Fiscale _____ socio o direttore tecnico della ditta
1) _____
intestatario dell'autorizzazione amministrativa n. _____ rilasciata dal Comune di
_____ in data _____ valida per l'esercizio dell'attività di 2)

_____ ai sensi della Legge del 14 febbraio 1963, n.
161 modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, della Legge 4 gennaio 1990, n. 1
e della L.R. 9.12.1992, n. 54

CHIEDO

che venga aggiornata l'autorizzazione amministrativa sopra indicata con la più corretta
dizione 2) _____ così come risulta dalla qualificazione
professionale riconosciuta dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato di

e risultante dal certificato allegato.

_____, _____

Firma

Note:

1. specificare ragione sociale e indirizzo della ditta
2. specificare le dizioni di barbiere-parrucchiere per uomo - donna o estetista

Allegati:

1. qualificazione professionale rilasciata dalla CPA

Allegato "L"